

L. 24-12-1954 n. 1228
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8.

L. 24 dicembre 1954, n. 1228 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8.

[\(2\)](#) A norma dell'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

[\(3\)](#) Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con [D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136](#). Per le iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri, vedi l'[art. 15, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(commento di giurisprudenza)

Art. 2

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria podestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona

stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. ⁽⁹⁾

E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA. ^{(10) (11)}

Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

(9) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 38, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(10) Comma inserito dall'[art. 3, comma 39, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(11) Per le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, vedi il [D.M. 6 luglio 2010](#).